

TRIBUNALE CIVILE DI GELA  
SEZIONE LAVORO

**RICORSO EX ART.414 C.P.C**

ed istanza per la determinazione delle modalità di notifica ai controinteressati ex art. 151 c.p.c.

per la signora **Rosanna Maria Assunta GANCI CHIODO**, nata il 14.08.1969 a

[REDACTED]  
[REDACTED] rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura su foglio separato, dall'Avv. Giuseppe Limblici (LMBGPP65B06D514X) e dall'Avv. Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C), entrambi del Foro di Agrigento, con studio sito in Favara (AG) nella via Enrico La Loggia n. 18, ed elettivamente domiciliata presso la PEC del primo difensore, fax per comunicazioni 0922-5098037, pec per comunicazioni e notificazioni comunicate al COA limblici@avvocatiagrigento.it - francescapalumbo@avvocatiagrigento.it

Ricorrente

CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro-tempore (C.F. 80185250588), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta con sede in via Libertà, 174 - 93100 Caltanissetta, pec: ads.cl@mailcert.avvocaturastato.it

Resistente

e nei confronti

di tutti gli insegnanti di scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso A019 "Discipline giuridiche ed economiche" - partecipanti alla mobilità a.s. 2016/17 che hanno ottenuto una sede in un ambito ricompreso all'interno del territorio siciliano.



*per la declaratoria*

del diritto della ricorrente ad essere trasferita, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, su sede definitiva in un ambito siciliano - scuola secondaria di secondo grado- classe di concorso A019 - anche in soprannumero

*previo annullamento e/o disapplicazione*

del CCNI sulla mobilità a.s. 2016/17 nella parte in cui viola il diritto della ricorrente ad ottenere una sede definitiva nella regione Sicilia; del provvedimento del MIUR, comunicato via mail in data 13 agosto 2016, con il quale è stata assegnata su sede definitiva nella provincia di Modena; del provvedimento del Direttore Generale dell'USR Sicilia a mezzo del quale sono stati disposti i movimenti territoriali negli ambiti territoriali della provincia di Agrigento e Palermo del personale docente per la scuola secondaria di secondo grado per l'a.s. 2016/2017, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente.

FATTO

1. La ricorrente è docente di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso A019 Discipline giuridiche ed economiche - in servizio fino 31 agosto 2021, presso l'Istituto di Istruzione Superiore " [REDACTED] ", circostanza che radica la competenza di codesto Ill.mo Tribunale (cfr. all. n. 1).
2. La stessa nell'agosto del 2015 ha partecipato al piano straordinario delle assunzioni di cui all'art. 1 co. 98 lett. c) l. n. 107/2015, con immissione in ruolo in fase C (all. n. 2) e con sede provvisoria nella provincia di Agrigento (all. n. 3).
3. Per l'a.s. 2016/17 ed ai sensi dell'O.M. dell'08.04.2016 n. 241 ha dovuto presentare domanda di mobilità ai fini dell'assegnazione della sede definitiva ed all'uopo ha partecipato alla fase C del programma nazionale di mobilità.



4. La ricorrente ha espresso in domanda la preferenza per 100 ambiti (di cui i primi 28 ricompresi nel territorio siciliano) e 50 province italiane (all. n. 4), vantando un **punteggio di 19** +6 per il comune di ricongiungimento.
5. Nel mese di agosto del 2016 il Miur ha comunicato alla ricorrente a mezzo e-mail l'ambito territoriale assegnato: Ambito Emilia Romagna 010 (cfr. all. n. 5).
6. Con vivo stupore ha appreso di essere stata trasferita in un ambito indicato in domanda solo al numero 31 delle preferenze espresse.
7. Dall'esame dei bollettini dei movimenti (all. n. 6), tuttavia, è emerso che docenti partecipanti alla fase B3 della mobilità, idonei non vincitori del concorso indetto con D.M. 82/2012, seppur in possesso di un punteggio inferiore hanno ottenuto una sede negli ambiti prioritariamente richiesti (cfr. infra tabella n. 1).
8. Le operazioni di mobilità 2016/17 presentano gravi profili di illegittimità e, pertanto, si è costretti a ricorrere all'Ill.mo Giudice del Lavoro, perché Voglia accogliere le doglianze della ricorrente per le seguenti motivazioni

### **In diritto**

**Illegittimità del disposto di cui all'O.M. 241/2016 e dell'art. 6 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 2016/2017. Violazione della L. 107/15. Violazione del principio meritocratico del maggior punteggio. Discriminazione e disparità di trattamento.**

La legge 107/15 sulla cd. Buona Scuola, nell'ottica di un superamento del critico fenomeno del precariato scolastico sanzionato anche da pronunce della Corte di Giustizia di Lussemburgo, ha previsto un piano straordinario di assunzioni, suddiviso in diverse fasi di partecipazione.

La stessa legge, al comma 108 ha, altresì, previsto per l'a.s. 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale aperto sia ai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, che ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015.

In base al suddetto piano ed alle previsioni di cui al CCNI sulla mobilità a.s. 2016/17



è stata introdotta una procedura differenziata e articolata in fasi e sottofasi, nell'ambito delle quali ciascun docente ha partecipato ai trasferimenti in considerazione del sistema di reclutamento.

In particolare, il CCNI all'art. 6 rubricato "FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI" ha previsto e disciplinato quattro distinte fasi.

Si riporta di seguito, per comodità espositiva, tabella riassuntiva delle operazioni:

<b>Art. 6</b>	<b>Allegato 1 – ordine delle operazioni</b>	
<b>A 1</b>	<b>A-1. TERRITORIALE COMUNALE</b>	<b>Docenti assunti entro 2014/2015</b>
<b>A 2</b>	<b>A-2. TERRITORIALE PROVINCIALE</b>	<b>Docenti assunti entro 2014/2015</b>
<b>A 1</b>	<b>A-3. PROFESSIONALE PROVINCIALE</b>	<b>Neo assunti FASE Zero e A</b>
<b>B 1</b>	<b>B-1. TERRITORIALE INTERPROVINCIALE</b>	<b>Docenti assunti entro 2014/2015</b>
<b>B 1</b>	<b>B-2. PROFESSIONALE INTERPROVINCIALE</b>	
<b>B 2</b>	<b>B-3. TERRITORIALE PROVINCIALE</b>	<b>Neo assunti FASE B e C da GM</b>
<b>C</b>	<b>C. TERRITORIALE NAZIONALE</b>	<b>Neo assunti FASE B e C da GaE</b>
<b>D</b>	<b>D. TERRITORIALE INTERPROVINCIALE</b>	<b>Neo assunti FASE Zero e A FASE B e C da GM</b>

Come anticipato in narrativa, l'odierna ricorrente ha dovuto partecipare ai movimenti allo scopo di ottenere la sede definitiva, concorrendo nella c.d. fase C.

L'ordinanza ministeriale n. 241/2016 sulla mobilità, nonché il contratto collettivo nel prevedere una disciplina di dettaglio hanno stravolto e capovolto l'assetto normativo preesistente in materia di trasferimento nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, sostituendo i criteri guida in materia con l'irrazionale criterio del reclutamento del personale docente, criterio che ha generato una palese ed ingiustificata disparità di trattamento oltre che una pacifica violazione di legge.

Nella specie, la discriminazione va individuata nel CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 siglato in data



08.04.2016 ed in particolare negli artt. 2, comma 3, e 6 Fase B. par. 2 e Fase C par. 1, i quali prevedono rispettivamente che:

Art. 2, comma 3: *“I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria.”*

Art. 6 “Fase B, par. 2: *Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e c del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D”.*

Una previsione di identico tenore è contenuta nell’ordinanza Ministeriale sulla mobilità (241/2016) all’art. 9, comma 9.

Al fine di comprendere l’illegittimità e l’illogicità della condotta amministrativa deve necessariamente richiamarsi il disposto di cui alla L. 107/15.

Come noto, detta legge all’art. 1, commi 95 e ss, ha disciplinato un complesso programma di stabilizzazione al fine di procedere all’assunzione del personale docente precario; ebbene, se dall’analisi del contesto normativo relativo al piano straordinario di assunzione<sup>1</sup> emerge una preferenza accordata ai docenti idonei al concorso bandito con DM 75/2012, tale preferenza non è riscontrabile nell’ambito del piano straordinario di mobilità.

---

<sup>1</sup> Art. 1, comma 100, L.107/2015: “I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso”.



Il comma 108 della L.107, infatti, non riconosce nessuna preferenza in favore dei partecipanti alla fase B.3 dei trasferimenti e non ammette a monte interpretazioni difformi, né d'altro canto l'amministrazione resistente vanta un potere discrezionale tale da contravvenire al dettato normativo.

Seppur, infatti, con la contrattazione integrativa si fornisce una disciplina di dettaglio, l'amministrazione non può certamente sostituirsi al legislatore, andando oltre la cornice normativa o contrapponendosi alla stessa, come invece ha fatto l'amministrazione resistente prevedendo nel dettaglio disposizioni che non trovano riscontro nella L. 107/15 e che al contrario la violano.

Tale assunto è stato di recente confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (TAR LAZIO) che ha accertato l'esistenza di una precedenza nelle operazioni di mobilità in favore dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/15.

Nell'ordinanza cautelare si legge, infatti, che: *“ritenuto che, come da prevalente orientamento della giurisprudenza, l'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 non possa derogare alla norma di legge e prevedere criteri di priorità nei trasferimenti differenti da quelli previsti dalla legge; ritenuto che, nel caso di specie, la disposizione preveda un'unica priorità accordata in sede di mobilità in favore degli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015; ritenuto, pertanto, che i trasferimenti dei ricorrenti debbano prevalere sull'assegnazione delle sedi in base alle nuove assunzioni e che il criterio di assegnazione deve seguire quello previsto dalla legge; ritenuta la sussistenza dei presupposti per partecipare anche ai bandi nazionali oltre che a quelli regionali. Accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati nei termini di cui in motivazione”* (Tar Lazio Ordinanza n. 5741/2018, all. n. 7).

Il Tribunale amministrativo, ha sospeso l'O.M. 241/16 nella parte in cui riconoscendo una precedenza ai partecipanti alla fase B.3 si pone in contrasto con norme di legge.



E' evidente, quindi, l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione resistente nel prevedere un accantonamento di posti in favore dei docenti provenienti da GM 2012 nel contesto della fase B, sottofase B3, accantonamento che ha inevitabilmente generato una palese ed ingiustificata discriminazione tra docenti.

La questione è stata oggetto, altresì, di numerose pronunce della giurisprudenza di merito che ha censurato l'azione amministrativa in ragione del tenore letterale del disposto di cui al comma 108 L. 107/15.

Degna di nota una recente pronuncia del Tribunale di Palermo, nella quale si legge che: *“Appare evidente che tale previsione pattizia sia palesemente contraria a quanto disposto dal comma 108 (art. unico) della L. n. 107/2015, e ciò in quanto l'accantonamento dei posti a favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, fa sì che non tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia siano destinati alla mobilità straordinaria per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015...Ritiene il Giudicante che, nella specifica fattispecie, l'Amministrazione resistente abbia agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi* (Tribunale di Palermo sentenza n. 2865 del 12.07.2019 e plurime dello stesso tenore; cfr anche Trib. Catania sentenza n. 4455/2020; Tribunale di Termini Imerese sentenza n. 469/2020; Tribunale di Enna ordinanza n. 575/2019; Tribunale di Siracusa ordinanza del 24.04.2018; Tribunale di Ragusa sentenza n. 704/2020; Tribunale di Messina sentenza n. 835/2018, così anche diversi tribunali del territorio nazionale: Trib. Ravenna ordinanza n. cronol. 436/2017 del 03/02/2017, Trib. Pavia ordinanza del 27/04/2017; Tribunale di Pisa Collegio Lavoro, ordinanza del 21/09/2017; Tribunale di Roma sentenza n. 2056/2017; Tribunale di Livorno sentenza n. 117/2020).

Tuttavia, nonostante l'inconfutabile intento normativo l'O.M. ed il CCNI introducono un chiaro privilegio nei confronti dei docenti provenienti da GM, con



conseguente inevitabile danno a carico della ricorrente che non ha ottenuto il movimento richiesto a fronte di posti assegnati illegittimamente a personale docente ingiustificatamente favorito, e nella specie: tabella 1

Insegnante	Punteggio	Ambito assegnato
Parrinello Calogero	15	Sicilia 003 (AG)
Parisi Rossella	15	Sicilia 003 (AG)
Riccobono Paola	18	Sicilia 003 (AG)
Provinzano Giuseppina	18	Sicilia 022 (PA)
Vetri Bartolo	12	Sicilia 020 (PA)
Comparato Daniela Maria	12	Sicilia 020 (PA)

Dalla tabella, nonché dalla documentazione versata in atti, emerge che negli ambiti prioritariamente richiesti sono stati assegnati diversi posti a docenti partecipanti alla fase B.3 ed aventi punteggio inferiore alla ricorrente.

\*\*\*

### **Sull'assegnazione della ricorrente nei primi ambiti richiesti, anche in soprannumero.**

La recente giurisprudenza intervenuta su analoghi casi ha sancito la possibilità per il docente, una volta accertata l'illegittimità della procedura di mobilità, di essere assegnato negli ambiti prioritariamente richiesti anche in soprannumero.

Nella specie, viene in rilievo una recente ordinanza cautelare con la quale si è sancito non solo il diritto del docente con punteggio superiore ad essere collocato con precedenza in uno degli ambiti prescelti rispetto ai colleghi con punteggio inferiore, ma, altresì, il suo diritto ad essere assegnato a detti ambiti in soprannumero; ciò in quanto, come nel caso di specie, la docente non rivendica una determinata sede di servizio, ma un ambito territoriale (Tribunale di Vercelli ordinanza del 03/01/2017). L'ambito, come è noto, rappresenta una suddivisione regionale in aree geografiche la cui ampiezza è inferiore alle attuali province o città metropolitane, da cui i dirigenti possono attingere per gli incarichi triennali nelle scuole.

L'assegnazione in soprannumero come particolare forma di risarcimento ha trovato





l'accoglimento anche del Tribunale di Roma e del Tribunale di Pavia (ordinanza del 17/01/2017).

\*\*\*

Per tutti questi motivi,

### SI CHIEDE

all'Illustrissimo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa di volere:

1. previo annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe, ivi compreso il CCNI nella parte di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento (per assegnazione definitiva di sede), a far data dall'a.s. 2016/17, in uno degli ambiti delle province di Agrigento o Palermo seguendo l'ordine delle preferenze espresse in domanda, anche in soprannumero, anche al netto degli accantonamenti di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso 2012;
2. ordinare all'amministrazione intimata di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione nelle province richieste, seguendo l'ordine delle preferenze espresse;
3. condannare la resistente alle spese del presente giudizio.

\*\*\*

### Dichiarazione di valore

I sottoscritti avvocati, ai fini del contributo unificato dichiarano che il presente procedimento verte in materia di lavoro - pubblico impiego- è di valore indeterminabile ed è soggetta al pagamento di un contributo unificato di € 259,00 .

\*\*\*

### Richiesta autorizzazione notifica ai controinteressati

I sottoscritti difensori, ai fini della notifica del presente ricorso a eventuali controinteressati, considerato che la notificazione nei modi ordinari risulta difficile stante il numero rilevante dei destinatari (ai nominativi già individuati in ricorso devono necessariamente aggiungersi gli altri candidati aventi il medesimo interesse della ricorrente alla sede); considerato che la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. non si ritiene idonea al raggiungimento dello scopo,

chiedono



che la notifica del ricorso sia eseguita mediante inserimento di apposito avviso nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, come già disposta da altri Tribunali in situazione analoghe.

\*\*\*\*

Si allegano in copia:

1. Conferimento incarico GPS [REDACTED]
2. proposta di assunzione in fase B;
3. contratto di immissione in ruolo su sede provvisoria as 2015\_16;
4. domanda di mobilità interprovinciale a.s 2016/2017;
5. e-mail assegnazione ambito e sede scolastica del 13.08.2016;
6. bollettino dei trasferimenti scuola secondaria secondo grado Agrigento e Palermo a.s. 2016/17;
7. Tar Lazio ordinanza n. n. 5741/2018;
8. CCNL Mobilità a.s. 2016/2017;
9. O.M. n. 241 del 2016;
10. giurisprudenza citata.

Favara, 18 febbraio 2021

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

